

CONTRAENTE

Cognome, Nome/Ragione Sociale: ANACI Associazione Nazionale Amministratori condominiali e Immobiliari			
Indirizzo: via Cola di Rienzo n, 61	Città: Roma	Cap: 00912	Prov: Roma
Codice Fiscale/P.IVA 04846741009 / 04846741009			

DATI DI POLIZZA

Decorrenza ore 24:00 del: 31/12/2014	Scadenza ore 24:00 del: 31/12/2015	Durata anni: 1 mesi: 0 gg: 0	Frazionamento quadrimestrale	Tacito rinnovo si	Rata successiva 30/04/2015	Pol. Sostituita n° 30971Q
Cod. Ramo 17	Cod. s/ramo ***	Cod. Prod. 19327	Pdv/Adv 270074	Denominazione Pdv AON S.P.A.	Cod. sub agenzia ***	Cod. Convenzione ***
Cod. Cliente ***						

GARANZIE PRESTATE

Garanzie	nr Assicurati/prestazioni	Massimale (Euro)	Massimale giorni	Premio Imponibile pro-capite (Euro)	Imposte (Euro)	Premio Lordo pro-capite (Euro)
TL " Amministratori di Condominio "	vedi polizza	vedi polizza	***	€ 17,15	€ 3,65	€ 20,80
D.lgs. 81/2008	vedi polizza	vedi polizza	***	€ 1,07	€ 0,23	€ 1,30
D.lgs. 193/2007	vedi polizza	vedi polizza	***	€ 1,07	€ 0,23	€ 1,30
D.lgs. 196/2003	vedi polizza	vedi polizza	***	€ 1,07	€ 0,23	€ 1,30
D.lgs. 152/2006	vedi polizza	vedi polizza	***	€ 1,07	€ 0,23	€ 1,30
TOTALE				€ 21,44	€ 4,56	€ 26,00

PREMIO

RAMI	PREMIO ALLA FIRMA			RATE SUCCESSIVE		
	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO
Tutela Legale 21,25%	€ 50.034,36	€ 10.632,30	€ 60.666,66	€ 50.034,36	€ 10.632,30	€ 60.666,66
PREMIO TOTALE	€ 50.034,36	€ 10.632,30	€ 60.666,66	€ 50.034,36	€ 10.632,30	€ 60.666,66

Premio minimo annuo € 182.000,00 Imposte Incluse, comunque acquisito da Europ Assistance.

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all'Intermediario

REGOLAZIONE PREMIO

La regolazione del premio, secondo le modalità specificate all'Art. "REGOLAZIONE DEL PREMIO" delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente, verrà effettuata con cadenza ANNUALE a partire dal 31/12/2015.

La Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo Informativo Mod 15064 contenente la Nota informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione con acclusa l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), predisposti da Europ Assistance. Si impegna a far conoscere le Condizioni di Assicurazione e l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) agli Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi. La Contraente dichiara inoltre di voler stipulare il presente contratto e di accettare le Condizioni di Assicurazione.

LA CONTRAENTE

Elena Viviana FEDELI
Elena Viviana FEDELI
Responsabile Assunzione Rischi

Vittorio SANTI
Vittorio SANTI
Chief Insurance Officer

La Contraente dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle:

Condizioni Generali di Assicurazione per la Contraente

- Art. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. - Aggravamento del rischio
- Art. - Variazione nella persona della Contraente
- Art. - Recesso in caso di sinistro
- Art. - Premio, modalità di pagamento decorrenza durata e rinnovo della polizza
- Art. - Comunicazioni per l'operatività dell'Assicurazione
- Art. - Premio annuo anticipato e premio minimo garantito
- Art. - Documentazione per gli assicurati
- Art. - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
- Art. - Clausola risolutiva espressa
- Art. - Clausola Privacy

Condizioni di Assicurazione

- Art. - Altre Assicurazioni
- Art. - Legge regolatrice della Polizza e giurisdizione
- Art. - Protezione dati personali
- Art. - Insorgenza del sinistro - decorrenza della garanzia
- Art. - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. - Gestione del sinistro e libera scelta del legale
- Art. - Oggetto dell'assicurazione
- Art. - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione
- Art. - Determinazione del massimale e del premio
- Art. - Soggetti assicurati
- Art. - Prestazioni garantite
- Art. - Esclusioni
- Art. - Insorgenza del sinistro - d.lgs 81/2008 - 193/2007 - 196/2003 - 152/2006

LA CONTRAENTE

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Luogo e data di emissione Milano, 26/2/2015

QUIETANZA

La rata iniziale di € 60.666,66 per imposta pari a € 10.632,30 è stata pagata oggi

L'INCARICATO

15/01/2015
AON S.P.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



ANACI POLIZZA N. 34370Q

Con la presente si precisa che, in riferimento all'art.9 – Gestione del sinistro e libera scelta del legale delle “Norme che regolano l'Assicurazione in Generale”, Europ Assistance non fa l'attività di componimento bonario della vertenza.

In caso di sinistro anche per la fase stragiudiziale verrà incaricato l'avvocato di fiducia dell'Assicurato stesso, socio dell'Associazione contraente.

L'Assicurato dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia, per il tramite del Broker, la denuncia di sinistro completa di tutta la documentazione a supporto.

La Compagnia, per i sinistri denunciati dal Broker con la modalità Sinistri on line e completi di tutta la documentazione, ha attualmente un KPI di 10 giorni per analisi sinistro ed eventuale conferma incarico o respinzione dello stesso.

Il punto A) e le prime righe del punto B) dell'art. 9 non possono essere eliminati in base a quanto previsto dalla legge 295/78 che istituisce il ramo 17 (Tutela Giudiziaria), e che trova la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.

Al punto 2 l'art. 44 recita:

“Rientrano nel ramo tutela giudiziaria i contratti di assicurazione con i quali l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti”

La Tutela Giudiziaria prevede per la Compagnia sia obblighi di dare (pagamento spese legali) che obblighi di fare (prestazioni di altra natura)

Le prestazioni sono la possibilità di fare il tentativo di bonario componimento della vertenza, fase in cui non è indispensabile l'Avvocato e dove una Compagnia può trovare economicità ma anche velocità nella risoluzione delle vertenze.

Questo è il motivo per cui le parti dell'art. 9 prima indicate devono essere mantenute, anche se dal punto di vista effettivo Europ Assistance non si è organizzata decidendo di farla gestire dall'Avvocato scelto dall'Assicurato.

POLIZZA N. 34370Q

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento, 8 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) -Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

- di seguito Europ Assistance -

e

ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sede in Via Cola di Rienzo, 61, 00912 Roma - P. IVA 04846741009

- di seguito Contraente -

Premesso che la Contraente stipula la presente Polizza con Europ Assistance a favore dei propri Associati, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 C.C. assumendosi ogni relativo onere, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE

Art. 1. ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO

Europ Assistance e la Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni di Assicurazione; è, **quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni/garanzie rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà Europ Assistance stessa, salvo gli obblighi a carico della Contraente secondo quanto previsto agli artt. "Comunicazioni per l'operatività dell'assicurazione", se presente, e "Documentazione per gli Assicurati".**

Art. 2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del C.C.**
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELLA CONTRAENTE

Qualora la Contraente sia una società, in caso di alienazione della stessa o di parte delle sue attività, gli effetti dell'assicurazione si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società contraente, l'assicurazione manterrà la sua efficacia con la società incorporante o con quella frutto

della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale della Contraente, la presente assicurazione continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dalla Contraente, o suoi aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dalla Polizza, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto dell'imposta e previa regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto.

Art. 6. DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso la Contraente, **che sarà tenuta a prestare la necessaria collaborazione**, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza.

Art. 7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R. In caso di recesso Europ Assistance, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance, non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

La Contraente si impegna, inoltre, a non collocare le coperture di Polizza ai propri Associati, successivamente alla data di efficacia del recesso stesso.

La durata della copertura assicurativa nei confronti dei singoli aventi diritto è garantita fino alla prima scadenza del periodo di copertura per cui sia stato pagato il relativo premio.

Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione

Art. 8. PUBBLICAZIONI

Qualora la Contraente intenda effettuare delle pubblicazioni relative alla presente Polizza, dovrà riportare la descrizione delle coperture assicurative fornite da Europ Assistance in forza della presente Polizza e dovrà, inoltre, rispettare quanto previsto dagli artt. 39 e ss. del Reg. ISVAP n. 35/2010. In tali pubblicazioni, la Contraente potrà riportare il marchio ed il logo di Europ Assistance che dovrà richiedere ad Europ Assistance stessa. **Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà da questa essere preventivamente approvato, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti.**

Art. 9. PREMIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DECORRENZA DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZA

Europ Assistance e la Contraente si danno atto che il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili. La Contraente versa all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, e ad ogni successivo rinnovo annuale, l'importo previsto nel simple Mod. 15063, quale anticipo rispetto alla regolazione che verrà effettuata così come previsto all'articolo "Regolazione del Premio".

La presente Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul simple Mod. 15063, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul simple Mod. 15063.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Eventuali prestazioni/garanzie erogate nel periodo di sospensione saranno oggetto di specifico addebito alla Contraente.

I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Europ Assistance Italia S.p.A. - IBAN IT 16 V 03069 12711 000815440168 o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza, quest'ultima è rinnovata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 10. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni della Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Con cadenza indicata sul simple Mod. 15063 alla sezione REGOLAZIONE DEL PREMIO, Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante emissione di appendice con addebito pari al 100% della differenza fra il premio preventivato esposto in Polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito, ove previsto.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Contraente della relativa Appendice di Regolazione emessa da parte di Europ Assistance.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata A.R. la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei relativi premi non dovuti a comportamento doloso della Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato, anticipato rispetto alla regolazione stessa e l'intero premio dovuto (anticipo + regolazione).

Art. 11. PREMIO PRO CAPITE

Sulla base delle dichiarazioni della Contraente e del numero di aventi diritto cui la Contraente prevede di concedere/riconoscere la presente assicurazione, in ciascun periodo di validità della Polizza, le parti convengono quale premio pro-capite annuo per ciascun avente diritto quello di seguito indicato:

- Ramo Tutela Legale (R17): **Euro 26,00** di cui imposte Euro 4,56.

Tale premio risulta così suddiviso:

- Per la sezione Tutela Legale "Amministratori di Condominio" € 20,80 di cui imposte € 3,65
 - Per la sezione Tutela legale "Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i." € 1,30 di cui imposte € 0,23
 - Per la sezione Tutela legale "Decreto Legislativo 193/2007 e s.m.i." € 1,30 di cui imposte € 0,23
 - Per la sezione Tutela legale "Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i." € 1,30 di cui imposte € 0,23
 - Per la sezione Tutela legale "Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i." € 1,30 di cui imposte € 0,23
- La copertura assicurativa della presente polizza vale per 3 denunce di sinistro per anno, per singolo Amministratore.**

Art. 12. PREMIO ANNUO ANTICIPATO E PREMIO MINIMO GARANTITO

~~Il Premio Annuo Anticipato viene determinato come segue:~~

Premio annuo anticipato calcolato su 2.333 aventi diritto.

La Contraente, si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di premio minimo garantito annuo comunque acquisito l'importo previsto nel simple Mod. 15063 così calcolato:

Premio minimo garantito annuo calcolato su 7.000 aventi diritto.

Art. 13. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

Art. 14. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

La Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, con acclusa l'Informativa Privacy.

Il mancato adempimento a tale onere comporterà responsabilità diretta della Contraente per eventuali indennizzi corrisposti o assistenze erogate all'Assicurato nonché per eventuali danni subiti da Europ Assistance o sanzioni pecuniarie alla stessa comminate.

Art. 15. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 16. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Art. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 C.C. nel caso in cui la Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza dagli articoli "Diritto di Verifica", "Pubblicazioni", "Documentazione per gli Assicurati", "Forma del contratto".

Art. 18. PRIVACY

Art. 20.1 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

I dati personali saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A., Titolare del trattamento, per la gestione ed esecuzione del contratto ed in adempimento di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Trattasi di soggetti facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

I dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero (Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per adempiere al contratto e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo).

I dati non saranno diffusi.

Senza i dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo adempiere, in tutto o in parte, al contratto.

L'interessato potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso il Titolare ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della Società.

Art. 20.2 CLAUSOLA PRIVACY

La Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance e ad acquisire e a conservare in originale presso di sé il relativo consenso al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'estero dei Dati ivi compresi dati sensibili che riguardano l'Assicurato stesso.

Questa la formulazione di consenso che dovrà essere utilizzata:

Avendo preso atto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi,

- *l'Assicurato presta il consenso al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA per fini assicurativi,*
- *l'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA, in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia SpA.*

La Contraente si impegna, inoltre, a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale e a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa e raccogliere il consenso così come indicato nella presente clausola.

Art. 19. CLAUSOLA BROKER

Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società **AON S.P.A.** con sede in Milano (MI) via A. Ponti n. 8/10 (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.

Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell'accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker ed Europ Assistance.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.01.35.29 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 15064

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi¹ richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa².

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero³.

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia SpA
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

¹ Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

² Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

³ Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sede in Via Cola di Rienzo, 61, 00912 Roma - P. IVA 04846741009 che sottoscrive la Polizza per conto altrui.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. *all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente assicurazione*, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, *è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.*

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 5. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stessi il consenso al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

Art. 6. RECLAMI

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle

Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, FAX 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

SEZIONE I - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Assicurato: il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Contraente: ANACI Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sede in Via Cola di Rienzo, 61, 00912 Roma - P. IVA 04846741009 che sottoscrive la polizza per conto altrui.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell' Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 7. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre il 30/04/2007 e purchè non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A.



Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820 – ed al Broker.

2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance ed al Broker copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 9. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance ed il Broker in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 10. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

Europ Assistance è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta dell'Assicurato, in sempreché autorizzati dalla Contraente, ed entro 30 giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia, a condizione che Europ Assistance intraveda la possibilità di successo.

L'anticipo di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore ad € 5.000,00 per sinistro.

Resta in ogni modo convenuto che Europ Assistance non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o gravemente colposi e la difesa nei procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, compresi quelli per RC Amministrativo-Contabile; in questi casi, infatti, Europ Assistance provvederà al rimborso delle spese sostenute esclusivamente quando si concludano con proscioglimento o archiviazione o assoluzione oppure siano sentenze passate in giudicato.

Per effetto di tali pagamenti anticipati il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità "dell'anticipo" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso qualora venga riconosciuto il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine al sinistro.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. 11. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.



SEZIONE ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 12. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza nei limiti **del massimale per sinistro illimitato per anno di € 16.000,00 con franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per sinistro**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all' Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza, relativi al solo esercizio dell'attività professionale di Amministratore di Condominio.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00**.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 13. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 14. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,



Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 15. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni e le garanzie previste in Polizza, alle condizioni e nei termini nella stessa stabiliti.

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2014 ed avrà durata annuale.

Art. 16. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Le garanzie riportate in polizza operano con un massimale per sinistro, illimitato per anno, di Euro 16.000,00 con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per sinistro.

La copertura assicurativa della presente polizza vale per 3 denunce di sinistro per anno, per singolo Amministratore.

**SEZIONE I - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
"AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- Il Professionista ed i dipendenti e/o collaboratori e/o apprendisti e/o stagionali;
- Eventuali ulteriori Professionisti associati facenti parte dello studio associato e iscritti ANACI e abbiano pagato il relativo premio.
- Lo studio associato se tutti i soci che lo compongono risultano regolarmente iscritti ad ANACI e abbiano pagato il relativo premio

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone Assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 18. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della sola attività professionale di Amministratore di Condominio per le seguenti garanzie:

- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all'articolo "Soggetti Assicurati". I condomini sono sempre considerati terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. ***Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;***
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
- il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. ***La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;***
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
- le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all'attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;

- le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
- le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, **con esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri**;
- le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
- controversie per inadempienze contrattuali (**escluso il recupero crediti e/o il recupero delle spese condominiali nei confronti di condomini morosi**) con il Condominio da lui amministrato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00;
- gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE". Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 19. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a. *controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo "Prestazioni Garantite" per la difesa nei procedimenti penali;*
- b. *controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c. *controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
- d. *controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- e. *controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;*
- f. *controversie derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;*
- g. *controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;*
- h. *controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;*
- i. *controversie derivanti da il recupero crediti;*
- j. *vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;*
- k. *controversie relative a contratti di leasing immobiliare;*
- l. *contratti di compravendita di immobili;*
- m. *controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie relative all'eventuale Società del Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;*
- n. *controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;*
- o. *controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell'unità immobiliare in cui la Contraente esercita le propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell'unità immobiliare in cui si esercita l'attività, eccezione fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);*
- p. *fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*

- q. **controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- r. **controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- s. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- t. **controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

**SEZIONE II- ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 81/2008,
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 20. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- le persone addette – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio preposte alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008 e dal D. Lgs. 626/94.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 21. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e del D. Lgs. 626/94 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di Committente, ai sensi dei sopracitati Decreti, per:

- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (art. 589 – 590 Codice Penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 22. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

1. ***derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE";***
2. ***conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
3. ***collegate a procedimenti di esecuzione forzata.***
4. ***derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;***

5. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
6. **derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

Art. 23. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS. 81/2008

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 626/1994 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.

**SEZIONE III - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 24. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- la persona addetta – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio specificamente delegata all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 25. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano per le garanzie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (art. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 26. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

1. ***derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;***
2. ***conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
3. ***collegate a procedimenti di esecuzione forzata;***
4. ***derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;***
5. ***derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;***
6. ***controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".***

AP

Art. 27. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 193/2007

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.

**SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE "DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 28. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 29. PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 196/2003. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dall'Amministratore Assicurato con espressa nomina scritta, nell'ambito dell'attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell'Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di € 1.000,00 per sinistro.

Art. 30. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

1. ***derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE";***

2. *conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
3. *collegate a procedimenti di esecuzione forzata;*
4. *derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;*
5. *derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;*
6. *derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

Art. 31. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 196/2003

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.

**SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
"DECRETO LEGISLATIVO 152/2006
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 32. SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- La persona fisica nella sua qualità di amministratore in carica del Condominio iscritto all'Associazione Contraente;
- il responsabile specificamente delegato all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell'ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.

Le seguenti prestazioni garantite sono valide, se ne è stato pagato il relativo premio, anche per gli Studi Associati unicamente nel caso in cui tutti i soci facenti parte dello Studio siano contemporaneamente soci ANACI.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore dell'Amministratore Assicurato.

Art. 33. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all'applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell'ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dell'attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (art. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.

Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 34. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

1. ***derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'art. "PRESTAZIONI GARANTITE" per la difesa nei procedimenti penali;***
2. ***conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;***
3. ***collegate a procedimenti di esecuzione;***
4. ***per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;***

A

5. derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
6. derivanti da controversie contrattuali con Europ Assistance;
7. derivanti da controversie non espressamente indicate nell'art. "PRESTAZIONI GARANTITE".

Art. 35. INSORGENZA DEL SINISTRO D.LGS 152/2006

A parziale deroga dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA", delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni.